PIANO DI RIDEFINIZIONE GESTIONALE
DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
NELLA REGIONE CAMPANIA

LINEE DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI E DELLE FORME DI COOPERAZIONE TRA I COMUNI .

PREMESSA

Al fine di adempiere a quanto previsto dal D.L. 22/97 e dalle OO.MM. in particolare art. 4 dell'O.M. 3100/00 si rende necessario definire ed istituire gli enti di gestione e coordinamento degli ambiti territoriali ottimali e i soggetti di cooperazione tra comuni a cui affidare l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative in materia di rifiuti.

Tale atto, assume un ruolo fondamentale in quanto oltre agli adempimenti di cui alle precedenti norme, rappresenta un significativo passo verso il superamento dell'emergenza rifiuti.

Si tratta in particolare di superare la frammentarietà che ha fin qui caratterizzato le varie attività di gestione dei rifiuti determinando negative economie di scala, confusione nelle competenze e grave scoordinamento tra le diverse fasi del ciclo integrato (raccolta, trasporto trattamento recupero e smaltimento), indicando definitivamente i soggetti che, superati i poteri commissariali dovranno garantire stabilità al sistema.

Inoltre, il nuovo modello impiantistico realizzato ed in via di realizzazione e la necessità di basare il ciclo integrato dando priorità alla raccolta differenziata ed alle conseguenti attività di recupero, impone una totale revisione ed un coordinamento di tutte le fasi in un quadro di razionalizzazione e di ottimizzazione dei servizi in assenza del quale i costi a carico dei comuni e di riflesso dei cittadini diventerebbero insostenibili.

Nella specifica realtà campana la ridefinizione dei modelli di gestione, il coordinamento tra le fasi del ciclo integrato e lo sviluppo della raccolta differenziata sono anche attività fondamentali per una normalizzazione dei rapporti di lavoro determinatisi fin qui e condizionati dalla precarietà dell'attuale sistema organizzativo.

Ulteriore elemento che rende fondamentale ed improcastinabile la rimodulazione delle forme gestionali del ciclo integrato dei rifiuti è dato dalla necessità di stabilire una tariffa unica, in ambiti provinciali che si riferisca non alle varie fasi delle attività di trattamento, recupero o smaltimento, ma che rappresenti la tariffa del ciclo integrato dei rifiuti in grado di premiare coloro che, attraverso la raccolta differenziata sostengono un modello economico basato sulla priorità del recupero di materia.

La priorità di individuare un modello di gestione del ciclo integrato di rifiuti che vede salvaguardate ed incentivate la raccolta differenziata e le attività di recupero si basa, oltre che per quanto previsto dalla normativa, sulle seguenti rapide considerazioni:

1. la compatibilità del modello di smaltimento dei rifiuti a valle della Raccolta Differenziata su cui si basa la regione Campania (CDR e recupero energetico) non può prescindere dalla quantità e qualità del rifiuto inviato agli impianti stessi;

2. le difficoltà fin qui registrate nella fase di avvio degli impianti di CDR dimostrano che a fronte di un sistema di raccolta del rifiuto indifferenziato gli impianti subiscono forti impatti negativi, sia in termini di flusso di rifiuti, sia in termini di processo di trattamento che in relazione alla qualità del prodotto in uscita;

3. le quantità di rifiuto prodotte in regione Campania, senza sviluppo della Raccolta Differenziata, potrebbero essere superiori, per quantità, alla reale capacità di trattamento degli impianti di CDR realizzati o realizzandi, soprattutto se tenuto conto della necessità dei fermi impianti legati alle naturali operazioni di manutenzione e dell'incremento dei rifiuti in periodi turistici che rappresentano su scala regionale circa 1/3 del periodo dell'anno;

4. considerata la necessità di stoccare CDR in attesa dell'avvio degli impianti di recupero energetico, il mantenimento della produzione dei rifiuti, senza tener conto di una forte percentuale di raccolta differenziata, renderebbe improbabile la possibilità di ottenere il contributo energetico previsto per otto anni in quanto in questo arco di tempo si renderebbe necessario il recupero energetico del prodotto quotidiano e di quanto già stoccato e presumibilmente riferito ad una produzione di circa 3÷4 anni;
5. rispetto alla forza lavoro a vario titolo attualmente impegnata nel ciclo integrato rifiuti un modello non tendente allo sviluppo e potenziamento della raccolta differenziata prevederebbe un taglio di circa 3500 unità complessivamente, con conseguenze evidenti sul piano sociale ed economico;

6. l'economia legata alle attività di recupero determinata da importanti investimenti pubblici e dalla presenza di numerose aziende medio piccole del settore sarebbe soffocata con significativi danni economici;

COSTITUZIONE DEGLI ENTI PROVINCIALI D'AMBITO PER IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI (EPAR).

Fermo restando quanto previsto dal D.L. 22/97 ed ancor più dall'art. 4 dell'O.M. 3100/00 che al comma 4 recita "……*in ciascun ambito territoriale ottimale che è individuato nella provincia*", con atto specifico emesso dal Commissario Delegato si istituiranno, identificandoli nelle Province gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) delle Province di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli; per quanto riguarda la Provincia di Napoli si istituiranno due sub Ambiti Territoriali Ottimali, il primo coincidente con il territorio provinciale di Napoli con esclusione del Comune di Napoli ed il secondo coincidente con il Comune di Napoli rispettivamente.
Visto il ruolo che il D.L. 22/97 attribuisce agli Ambiti Territoriali Ottimali, di seguito denominati ATO, ossia quello di "assicurare una gestione unitaria dei rifiuti urbani in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni della normativa stessa" e considerata la complessità nello svolgere tale compito nell'ambito della Regione Campania in relazione alla necessita di decentrare su scala provinciale le attività avviate dal Commissario Straordinario, di trasferire le risorse attribuite dal Commissario ai vari soggetti fin qui coinvolti nel ciclo della gestione rifiuti e tenuto altresì conto dell'esistenza sul territorio dei Consorzi di Bacino istituiti con LR 10/93.
Considerato anche i poteri sostitutivi attribuiti al Commissario di Governo con le OO. P.C.M. si rende necessario istituire in ogni ATO o Sub ATO un Ente Provinciale d'ambito per il ciclo integrato dei rifiuti (di seguito indicato come EPAR) e per il coordinamento e la gestione amministrativa delle attività d'ambito provinciale.

Schema 1: "istituzione degli Ambiti Territoriali d'Ambito"

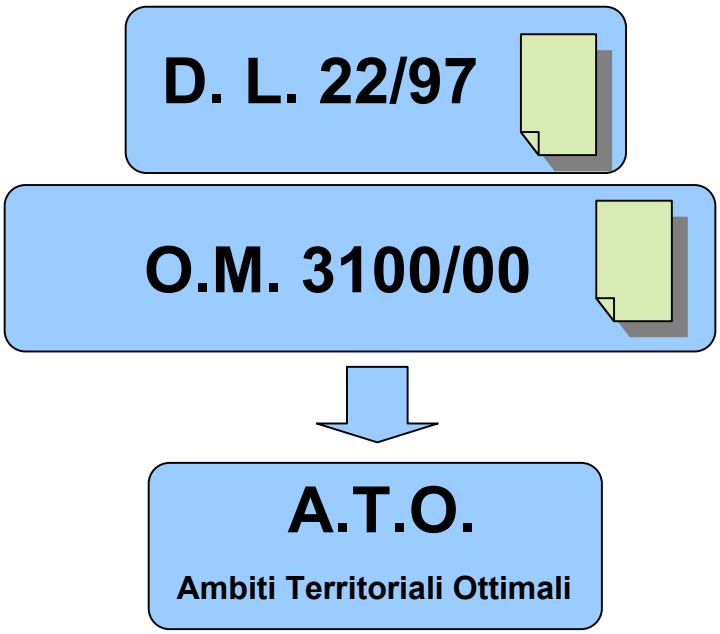

Schema 2: "Competenze territoriali"

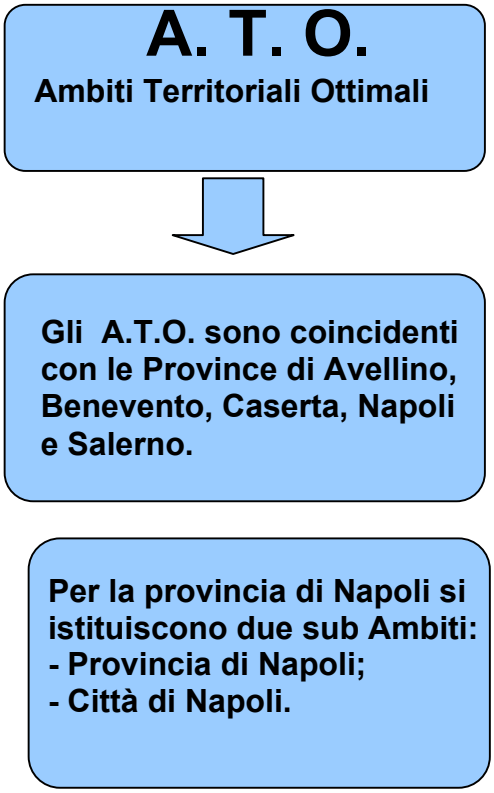

COMPITI DELL'EPAR

L'EPAR, nel proprio territorio di competenze svolge le seguenti funzioni:

1. funzioni amministrative riguardanti tutte le attività di trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta;

2. titolarità della rete impiantistica legata al trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e cura della gestione amministrativa;

3. fornitura ai Comuni di servizi collaterali ed integrativi alle attività di raccolta che trovano maggiore economicità su scala d'Ambito;

4. determinazione ed applicazione della tariffa unitaria del ciclo integrato dei rifiuti, che ne garantisca le attività di cui al punto precedente e ne salvaguardi ed incentivi le attività di raccolta differenziata e recupero di materia;

5. coordinamento dei soggetti di cooperazione dei Comuni all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale;

In via transitoria e fino all'adozione dello statuto, la gestione di ciascun EPAR è affidata ad un comitato composto da un rappresentante del Commissario per l'Emergenza rifiuti, il Presidente

della Provincia o suo delegato ed un rappresentante per ogni Consorzio di Bacino presente nell'ATO; per il sub Ambito corrispondente al comune di Napoli, la gestione è affidata in via transitoria ad un comitato composto da un rappresentante del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti in Campania, dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, dal Sindaco di Napoli o da un suo delegato.
La prima convocazione degli EPAR è indetta dalla struttura commissariale.

L'EPAR nel garantire l'assolvimento delle funzioni e dei compiti di cui ai punti precedenti, svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, di gestione amministrativa con esclusione di gestione diretta operativa dei servizi di riferimento.

Schema 3. " Costituzione degli Enti d'Ambito"

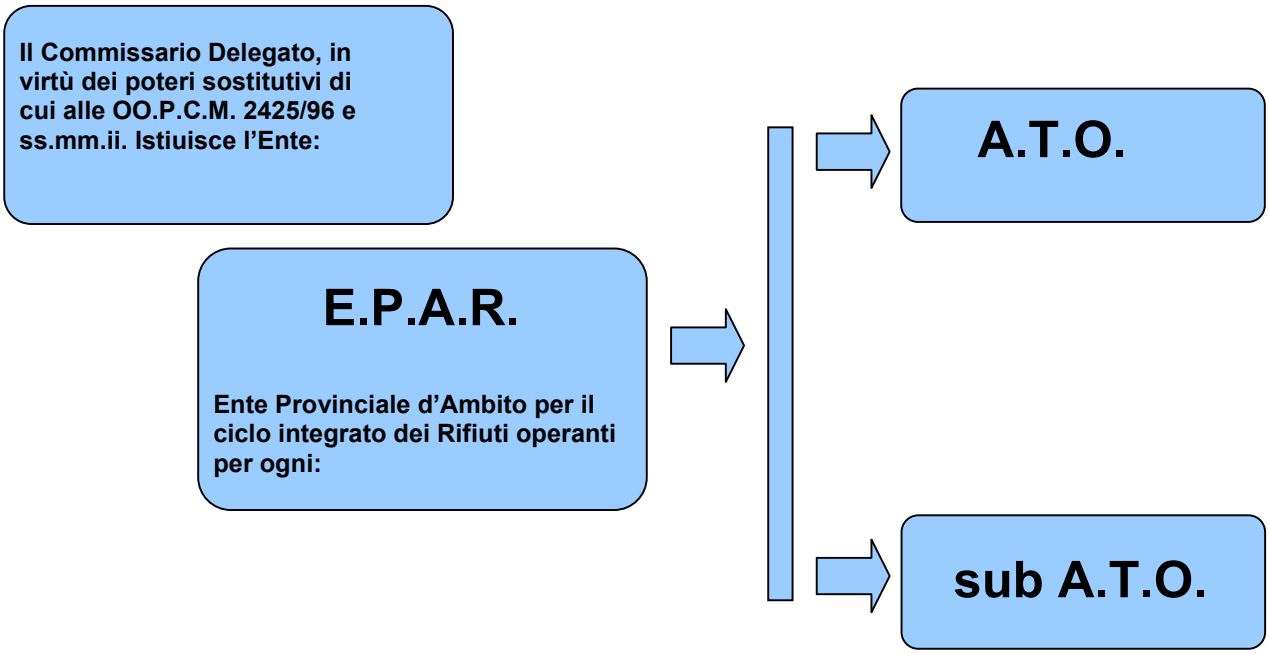

FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Gli EPAR, al fine di garantire le competenze delle proprie funzioni relative ai punti 1.), 2.) e 3.), assumeranno, in particolare, la titolarità degli impianti realizzati e realizzandi con risorse economiche messe a disposizione dal Commissariato, dalla Regione, da fondi strutturali comunitari o, comunque, da soggetti pubblici, in particolare, assumeranno la titolarità di isole ecologiche, aree di trasferenza, impianti di compostaggio, impianti di selezione e valorizzazione, impianti di CDR (superata la fase emergenziale), etc..
Potranno inoltre avvalersi di impianti di natura privata presenti sul territorio mediante convenzione e forme di appalto previste dalla normativa vigente.
I servizi che gli EPAR sono tenuti ad organizzare e garantire sono i seguenti:

- trasferenza della frazione residuale da raccolta differenziata agli impianti C.D.R., della frazione umida agli impianti di compostaggio e delle frazioni secche agli impianti di valorizzazione;
- avvio al recupero energetico mediante trattamento da CDR della frazione residuale da raccolta differenziata;
- trasformazione dell'organico raccolto in modo differenziato in compost di qualità, sua promozione e commercializzazione;
- selezione e valorizzazione delle frazioni secche recuperabili e consegne al CONAI o alle filiere di recupero dei materiali;
- raccolta e trasporto e valorizzazione del vetro;
- attivazione di piattaforme per il ricevimento e il trasporto di rifiuti provenienti dalla raccolta del legno e degli ingombranti;
- gestione delle isole ecologiche e movimentazione dei rifiuti ivi conferiti;
- realizzazione di centri specializzati per l'assistenza centralizzata di mezzi e attrezzature per la raccolta, servizio di nolo di automezzi su scala ATO per la raccolta e di messa a disposizione di personale per le attività di scorta a supporto della raccolta dei comuni.
- servizio di raccolta e trasporto di rifiuti prodotti nei cimiteri.
- centro di assistenza tecnica e di consulenza ai comuni e di supporto alle attività di promozione della R.D.
- realizzazione di impianti di smaltimento per le frazioni residuali delle attività di recupero non altrimenti valorizzabili.

Per le attività di cui sopra gli EPAR si avvalgono di:

- Consorzi di Bacino;
- Società a maggioranza pubblica;
- Società private, affidando secondo le modalità previste dalla normativa e nella garanzia del rispetto di economicità, trasparenza e concorrenza agli stessi soggetti la gestione operativa dei servizi prevedendo, in via prioritaria, l'utilizzo, fino al completo assorbimento, dei lavoratori attualmente occupati presso i Consorzi di Bacino.

In ogni caso i rifiuti raccolti dai Comuni in forma di privativa saranno comunque avviati al recupero o a smaltimento esclusivamente dagli EPAR.

Schema 4. " riassunto funzioni amministrative"

Funzioni amministartive riguardanti le attività di trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti a valle della raccolta

titolarità della rete impiantistica legata al trasporto, trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e cura della gestione amministrativa

fornitura ai Comuni di servizi collaterali ed integrativi alle attività di raccolta che trovano maggiore economicità su scala d'Ambito

determinazione ed applicazione della tariffa unitaria del ciclo integrato dei rifiuti che ne garantisce le attività di cui al punto precedente e ne salvaguardi ed incentivi le attività di raccolta differenziata

coordinamento dei soggetti di cooperazione dei Comuni all'interno dell'A.T.O.

DETERMINAZIONE TARIFFARIA

La tariffa relativa alle attività svolte come descritto in precedenza dagli EPAR non potrà essere determinata come tariffa relativa ai singoli servizi ma, rappresenterà, in forma unitaria, la tariffa del ciclo integrato dei rifiuti di seguito indicata come TCI.
L'unità di misura della TCI sarà espressa in €/Kg di rifiuto complessivamente prodotto a prescindere dalla tipologia di frazione raccolta.
La TCI sarà determinata tenendo come riferimento di ogni attività incidente sulla tariffa comunque la quantità di rifiuti complessivamente prodotti e raccolti dai Comuni in forma di privativa.
Elemento fondamentale nella determinazione della TCI sarà l'obbligo di premialità in rapporto alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'ambito di ogni bacino di raccolta.
Il meccanismo di determinazione della TCI sarà, pertanto, il seguente:

- quota fissa, determinata esclusivamente dai costi relativi ai servizi ed alle attività svolte dalla EPAR cui lo stesso è tenuto ad organizzare e garantire, ad esclusione dei servizi di trasferenza, all'avvio a recupero energetico e smaltimento dei rifiuti mediante sistema CDR;

- quota variabile determinata dal costo relativo alla trasferenza e all'avvio a recupero energetico e smaltimento dei rifiuti mediante sistema CDR;

- quota da destinarsi a premi di incentivazione determinata dai ricavi della vendita del materiale ricavato dalle attività di recupero;

Qf = aliquota dovuta all'EPAR e determinata dallo stesso, al fine di garantire la copertura finanziaria delle attività gestite amministrativamente escluso il servizio di trasporto, trattamento e smaltimento presso gli impianti di smaltimento CDR ed escluso i ricavi derivanti dalle attività di recupero;

Qv = aliquota relativa ai costi di trasporto e conferimento presso gli impianti di CDR sulla base dei costi della trasferenza e della tariffa determinata dalla gara di appalto svolta (*è da intendersi variabile in quanto maggiore è la raccolta differenziata minore risulta la quantità di rifiuto conferito presso gli stessi impianti di CDR*);

Qi = aliquota determinata dai ricavi derivanti dalla vendita delle frazioni recuperate e da eventuali utili derivati dalle attività amministrativamente gestiti dagli EPAR.

Le "Qv" e la "Qi" costituiranno, unitamente ai coefficienti correttivi "α" e "β" nel seguito specificati, il meccanismo di incentivazione della raccolta differenziata in quanto all'aumentare della raccolta differenziata, concorrono alla riduzione del valore della TCI.
In particolare, fino al 9% di raccolta differenziata non si applica nessuna incentivazione per cui nella determinazione del valore della TCI si assume $\alpha = 1$ e $\beta=0$ mentre fino al 20% di raccolta differenziata non si applica la "Qi" per cui nella determinazione del valore della TCI si assume $\beta=0$.

In generale, la distribuzione delle diverse quote in funzione della percentuale raggiunta di raccolta differenziata dovrà basarsi sul seguente schema:

- percentuale da 0 a 9, TCI = Qf+Qv;
- percentuale > a 9 fino a 20, TCI = Qf +(100-p)/100Qv:
- percentuali > a 20, TCI = Qf +(100-p)/100Qv-(p-10)/35Qi;

con "p" = percentuale di raccolta differenziata raggiunta

Assumendo $\alpha = (100-p)/100$ e $\beta = -(p-10)/35$, si può sintetizzare un'unica espressione per la stima della TCI data da:

$$TCI = Qf + \alpha Qv - \beta Qi$$

In tale meccanismo i coefficienti α e β riassumono il fattore di peso con cui si premia il risultato di raccolta differenziata raggiunto espresso come "p".
Tale meccanismo incentivante viene utilizzato al fine di raggiungere l'obiettivo in grado di coprire eventuali maggiori costi di raccolta necessari per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata premiando con ciò le forme di raccolta maggiormente finalizzate a quantità e qualità di frazioni recuperabili.

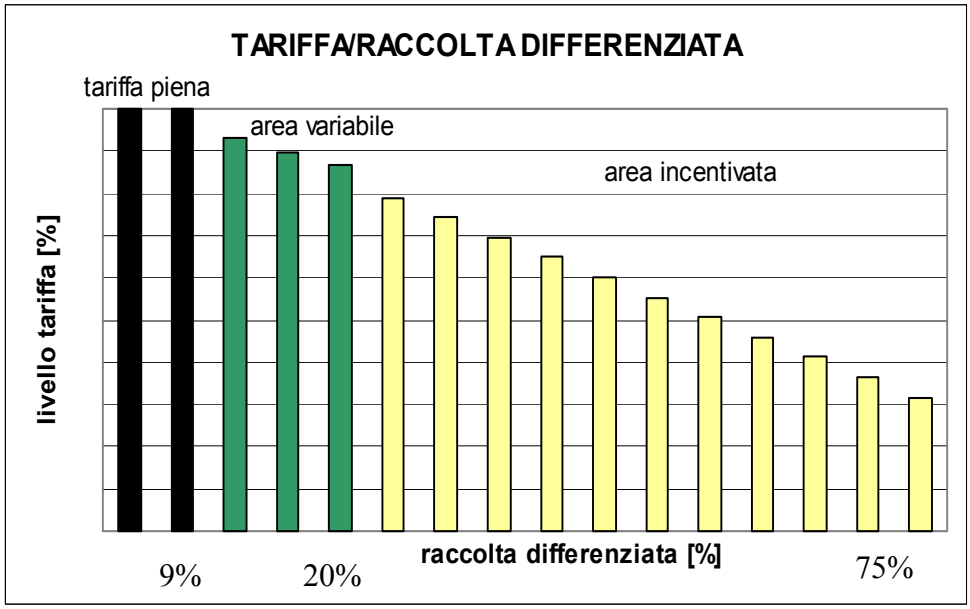

All'interno di ogni ambito si potrà tenere conto di correttivi di applicazione finalizzati a premiare comunque il raggiungimento di obiettivi inferiori in realtà geografiche che presentano oggettivamente maggiori singolarità.
Considerato che obiettivo primario di una corretta gestione rifiuti e una riduzione degli stessi, la TCI dovrà tenere conto dei correttivi premiali rispetto alle aree con minore produzione di rifiuto.
Ai singoli Comuni dovrà essere calcolata, rispetto alle percentuali di raccolta differenziata, la quota percentuale raggiunta dalle attività amministrativamente gestite dall'Ente d'Ambito stesso.
In linea indicativa sono compresi nella percentuale di raccolta differenziata le seguenti frazioni raccolte separatamente dai rifiuti urbani ed assimilati:

- le frazioni raccolte in modo separato di carta, plastica, metalli ferrosi, alluminio, vetro, legno, consegnate agli impianti di valorizzazione o alle piattaforme Conai o comunque recuperate come materia;
- le raccolte multimateriali di cui ai punti precedenti e inviati agli impianti di selezione per il loro recupero;
- i rifiuti ingombranti, i beni bianchi e i beni grigi raccolti separatamente e inviati agli impianti finalizzati alla loro selezione e trattamento per recupero di materia;
- i rifiuti pericolosi urbani raccolti separatamente ed inviati agli impianti di trattamento specifico;
- le frazioni recuperabili intercettate sugli impianti CDR ed avviati ad attività di recupero (metalli pesanti ed alluminio);
- altre frazioni recuperabili come vestiti usati, toner, ecc, esplicitamente individuati dagli EPAR.

Le eventuali frazioni recuperabili intercettate sugli impianti di CDR ed avviate attività di recupero (metalli ferrosi ed alluminio), concorreranno al computo della percentuali di raccolta differenziata raggiunta sulla base di una redistribuzione pro-capite.

Gli EPAR sulla base del piano economico finanziario generale elaborato dal Commissariato e sulla base dello stato di sviluppo del piano stesso sul territorio di competenza dovranno elaborare entro 120 giorni dall'Ordinanza di loro costituzione un proprio piano economico finanziario sulla cui base sarà determinata la TCI relativa allo smaltimento e trattamento per l'anno 2003.

Gli EPAR entro la fine di ogni anno aggiorneranno il piano.

IL SOGGETTO EPAR: COSTITUZIONE ED AMBITI OPERATIVI.

Al fine di garantire l'immediata attivazione della ridefinizione delle forme gestionali del ciclo integrato dei rifiuti in via transitoria e fino all'adozione dello statuto, la gestione di ciascun EPAR è affidata ad un comitato composto da un rappresentante del Commissario per l'Emergenza rifiuti con compiti di coordinatore, il Presidente della Provincia o suo delegato ed un rappresentante per ogni Consorzio di Bacino presente nell'ATO da individuarsi nel rispettivo Presidente o suo delegato.

Entro venti giorni dall'Ordinanza gli Enti indicati dovranno comunicare, al Commissario delegato, i propri rappresentanti in seno all'EPAR.

Il Comitato dell'EPAR entro novanta giorni dall'emissione dell'Ordinanza dovrà dotarsi del proprio statuto da sottoporre alla successiva approvazione del Commissario ;

Con atti successivi, mediante intesa con le rispettive Province e con l'Amministrazione Comunale di Napoli verranno definite le modalità definitive di gestione degli Enti d'Ambito.

Gli attuali Consorzi di Bacino vengono considerati organo integrante dell'EPAR che svolgerà nei confronti degli stessi compiti di indirizzo di organizzazione e disporrà delle risorse, mezzi e dotazioni impiantistiche messe a disposizione dal Commissariato ai consorzi stessi.

Entro sei mesi dalla loro costituzione gli EPAR dovranno proporre al Commissariato uno schema di ridefinizione del ruolo dei Consorzi di Bacino, individuando il ruolo degli stessi nell'ambito della riorganizzazione del sistema gestionale e indicando eventuali variazioni geografiche e/o riduzione dei Consorzi stessi.

Considerata la necessità di integrare le attività già individuate su scala provinciale con ulteriori attività che trovano una maggiore ottimizzazione e razionalizzazione su scala regionale, il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti si riserva di costituire un Ente di Coordinamento Regionale a cui gli EPAR dovranno aderire nei tempi e con le modalità che saranno definite con apposita ordinanza istitutiva.

Schema 5 "Costituzione dei comitati di gestione degli EPAR"

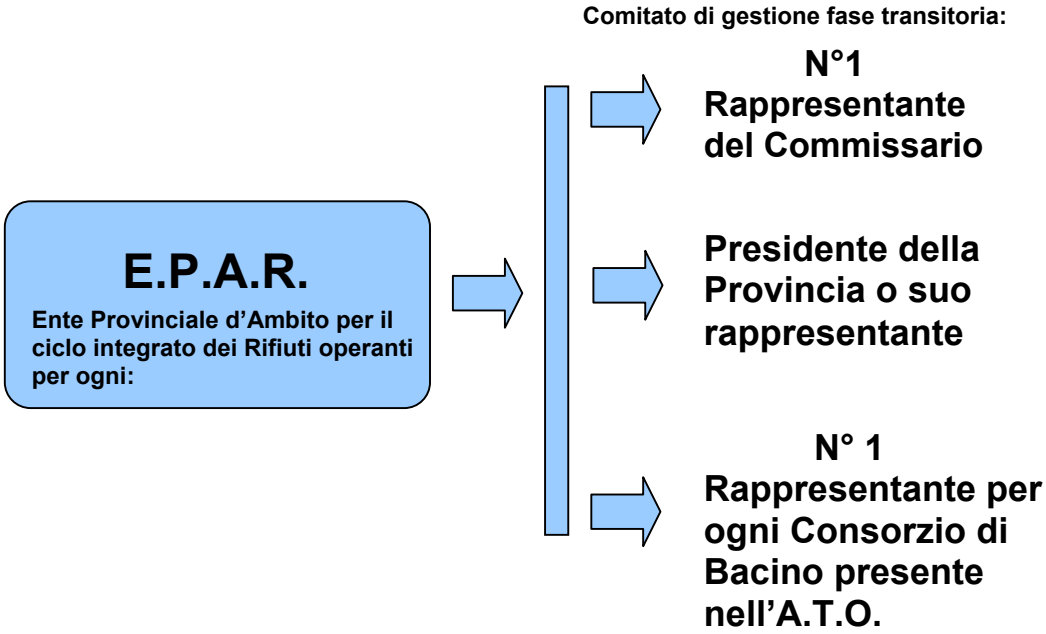

SOGGETTI DI COOPERAZIONE TRA I COMUNI PER LA GESTIONE UNITARIA DELLA RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI

Per quanto concerne le attività di raccolta dei rifiuti e l'individuazione dei soggetti di cooperazione per la gestione amministrativa in forma associata delle attività di raccolta unitaria dei rifiuti, al fine di raggiungere l'obiettivo della economicità dei servizi di raccolta, del coordinamento tra le attività di raccolta del sistema impiantistico realizzato o realizzando, della razionalizzazione dei mezzi e del personale impegnato, si istituiscono, sulla base delle forme organizzative previste dalla normativa esistente, soggetti di cooperazione tra i comuni, di cui all'art. 4 dell'O.M. 3100/00.

Gli attuali consorzi di Bacino di cui alla L. R. 10/93 attualmente esistenti in ogni ambito andranno a costituire soggetti di cooperazione tra i Comuni.

I soggetti di seguito riportati possono costituirsi quali soggetti di cooperazione tra comuni adottando autonome forme di gestione dei rifiuti da sottoporre, comunque, ad approvazione del Commissario Delegato entro novanta giorni dall'Ordinanza di costituzione dei soggetti di cooperazione:

1. Comuni capoluogo di Provincia;
2. singoli Comuni aventi numero di abitanti superiore a 40.000 unità in realtà ad elevata densità abitativa;

3. Comuni aventi numero di abitanti superiore a 15.000 unità in realtà a bassa densità abitativa;
4. Comuni ricadenti in aree geografiche omogenee e aventi spiccata singolarità rispetto alla restante superficie geografica del bacino, che entro novanta giorni dall'emissione del presente atto si doteranno di una propria forma di organizzazione sovracomunale per la gestione amministrativa, indipendentemente dal numero di abitanti serviti;
5. Comuni che, entro novanta giorni dalla emissione dell'Ordinanza di costituzione dei soggetti di cooperazione, provvederanno a individuare una propria forma di cooperazione (unione di comuni o altro) e che comprendano un bacino di utenza di almeno 50.000 abitanti nelle zone ad elevata densità abitativa o di 20.000 in aree a bassa densità abitativa;

Le competenze dei soggetti di cooperazione sono di seguito elencate:

- gestione amministrativa unitaria nel rispettivo ambito delle attività di raccolta integrata dei rifiuti urbani ad eccezione delle attività integrative e complementari fornite dagli EPAR;
- laddove gli ambiti di intervento di raccolta hanno carattere di sovracomunalità il soggetto unico assume in se la privativa dei singoli Comuni, risultando per conto dei Comuni produttore del rifiuto così da poter utilizzare i mezzi necessari al servizio anche su più territori comunali;
- determinazione di una tariffa su scala sovracomunale, relativamente alla raccolta, che tenga conto dei necessari correttivi determinati da particolari esigenze da parte dei singoli Comuni, in particolare in funzione del numero dei lavoratori già impegnati nella raccolta, all'incidenza del periodo turistico e di altri fattori oggettivi che determinano significative differenze tra i Comuni;
- elaborazione ed applicazione del sistema tariffario entro i termini prescritti dalla normativa vigente, sulla base di quanto previsto dal D.L. 22/97, che gli Enti di cooperazione dei comuni, sulla base dei piani finanziari, determineranno rispettivamente per le utenze domestiche e non domestiche, sulla base del metodo normalizzato ed introducendo un criterio di incentivazione sulla base della formula generale:

  $$TCI = Qf + \alpha Qv - \beta Qi$$

  già definita nell'allegato "piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania";

- riscossione della tariffa relativa, previo anche censimento delle utenze delle superfici e individuazione di eventuali forme di evasione.

I soggetti di cooperazione dovranno elaborare entro 90 giorni dalla loro costituzione, un piano di raccolta integrata dei rifiuti su tutto il bacino di competenza conforme ai piani elaborati dal Commissariato nonché alle linee guida elaborate da apposita commissione istituita dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti attraverso specifico atto del sub Commissario entro 20 giorni dall'Ordinanza di costituzione degli EPAR.

Tali piani dovranno comunque contenere:

- un piano di raccolta integrato con specificato le modalità di raccolta;

- un piano economico finanziario;

- elaborazione della tariffa suddivisa per utenze domestiche e non domestiche sulla base della formula generale del presente atto;

- un regolamento di igiene urbana o un'Ordinanza Sindacale conforme al piano stesso che contempli le modalità di conferimento dei rifiuti e le sanzioni ai trasgressori;

- sistemi di controllo da parte del Comune rispetto al gestore del servizio e rispetto agli utenti.

I soggetti di cooperazione indicati assegneranno mediante gara di appalto e/o affidamento diretto a proprie aziende, laddove consentito dalla normativa vigente, rispettando le linee guida relative alle modalità di raccolta e le modalità di esecuzione degli appalti stessi determinate con successivo atto dal Commissariato.

Le aziende a maggioranza pubblica costituite in precedenza dai Consorzi di Bacino dovranno, comunque, avviare una ricapitalizzazione che tenga conto dei mezzi attribuiti dal Commissariato e del valore del maggior peso che le aziende avranno in seguito ai minori compiti attribuiti a loro.

In ogni caso i soggetti di cooperazione non potranno affidare in forma diretta i servizi di raccolta rifiuti a società miste, seppur a maggioranza pubblica, costituite con soggetti diversi da consorzi di Comuni, aziende speciali e società costituite al sensi dell'art. 22 della L. 142 dell'8 giugno 1990 così come indicato dal comma 6 art. 4 dell'O. M. 3100/00, senza che partner privati siano stati individuati attraverso regole di mercato, di concorrenza e di gare ad evidenza pubblica.

FASE TRANSITORIA

Gli EPAR svolgeranno nella fase transitoria il compito di coordinamento dei Consorzi utilizzando le risorse tecniche ed amministrative degli stessi.

Con apposito atto Commissariale, per ogni ATO verrà istituito un gruppo tecnico di supporto attraverso l'utilizzo di personale impiegato presso i Consorzi e/o dalle Amministrazioni costituenti l'EPAR.

Gli EPAR, nella fase transitoria saranno coordinati da un rappresentante della struttura commissariale ed usufruiranno della sede da individuare in uno dei consorzi di appartenenza.

Con apposito atto commissariale verrà stanziato un fondo da destinare allo svolgimento delle attività in proporzione al numero di abitanti compresi nei rispettivi ambiti.

Giulio Facchi